



Vademecum per Autisti di Ambulanza

Indice

1. Introduzione
2. Prudenza nella Guida in Emergenza
3. Manutenzione del Veicolo
4. Pericoli e Articoli del Codice della Strada
5. Revisione Annuale delle Ambulanze
6. Prudenza e Diligenza nella Guida
7. Servizio Urgente d'Istituto
8. Posizionamento del Mezzo di Soccorso sulla Scena di un Incidente
9. Caratteristiche Tecniche di un'Ambulanza (DM 553/87)
10. Composizione degli Equipaggi nella Regione Lazio
11. Codice Civile – Codice Penale – Normativa e conclusioni

1. Introduzione

Benvenuti nel vademecum per autisti di ambulanza di CoES Lazio. Questo documento è stato creato per fornire linee guida essenziali per garantire la sicurezza e l'efficienza durante il servizio e le operazioni di guida a bordo di mezzi di soccorso di emergenza sanitaria.

2. Prudenza nella Guida in Emergenza

La guida in emergenza richiede una particolare attenzione e prudenza. È fondamentale mantenere la calma, rispettare i limiti di velocità e utilizzare i dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in modo appropriato.

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 4316/2024

L'ambulanza deve osservare le regole di prudenza e diligenza

La Corte ha evidenziato come il Giudice del merito avesse "rilevato che l'impatto fra i due mezzi era stato determinato in misura preponderante dalla **condotta negligente** (dell'imputato), che, approssimandosi all'incrocio, aveva violato il dovere di osservare le regole generali di **prudenza**."

3. Manutenzione del Veicolo

Una manutenzione regolare del veicolo è cruciale per garantire la sicurezza. Controlli periodici devono includere ad es. il sistema frenante, le luci, i pneumatici e il motore. Una check-list del veicolo completa ed efficiente è la base per espletare un buon servizio.

4. Pericoli e Articoli del Codice della Strada

Art. 54.

Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

Per il **trasporto massimo consentito sui mezzi di soccorso** in genere ma in particolare sulle singole ambulanze controllare la carta di circolazione nella casella **s1**.

Art. 72.

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

- a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
- c) dispositivi di segnalazione acustica;

- d) dispositivi retrovisori;
- e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per **uso speciale** o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., **devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti**. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 82: Destinazione ed Uso dei veicoli

Per **destinazione** del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

Per **uso** del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

1. I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere adibiti esclusivamente agli usi per i quali sono stati costruiti e allestiti.
2. È vietato modificare la destinazione d'uso dei veicoli senza l'autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. **Destinazione ed uso delle ambulanze veicoli speciali**

Si ha **l'uso di terzi** quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a **uso proprio**.

5. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

Articolo 141: Velocità

1. È **obbligo del conducente** regolare la velocità del veicolo in modo che, in relazione alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, possa sempre compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di arrestarlo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Articolo 145: Precedenza

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Ai crocevia, i conducenti devono dare la precedenza a destra, salvo diversa segnalazione.
3. I conducenti devono dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie e ai veicoli di soccorso in servizio di emergenza.

Articolo 153: Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

1. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
2. Sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

Articolo 157: Arresto, Fermata e sosta dei veicoli

1. Agli effetti delle presenti norme:

- a) per **arresto** si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
- b) per **fermata** si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
- c) per **sosta** si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
- d) per **sosta di emergenza** si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

In caso di sosta posizionare e serrare correttamente il veicolo con porte e finestrini chiusi.

Articolo 172: Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 devono utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.
2. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta adeguato al loro peso.

Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario **in caso di intervento di emergenza**;

Art. 173.

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, **ha l'obbligo di usarli durante la guida.**
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

Articolo 176: Comportamento in autostrada

1. I conducenti devono mantenere una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che precede.
2. È vietato effettuare la retromarcia, l'inversione di marcia e il transito sulle corsie di emergenza, salvo in caso di estrema necessità. Le Ambulanze che tengano in funzione il dispositivo lampeggiante blu ne sono esenti ma è sempre meglio effettuare queste manovre sotto copertura degli enti preposti Polizia Stradale, ANAS ecc.

Articolo 177: Circolazione dei veicoli adibiti a servizi di polizia e antincendio, autoambulanze e veicoli assimilati

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, **solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto**. L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e **nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza**.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, **se necessario, di fermarsi**. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

[Link di riferimento](#)

Art. 180.

Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

- b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
- c) il certificato di assicurazione obbligatoria.

Art. 186.

Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Il tasso alcolemico consentito per un conducente di ambulanza è pari a 0. Legge 125/2001 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati. Legge [16/01/2003 Art. 51 comma 1.](#)

.

Art. 187.

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Non è consentito il servizio e la conduzione di mezzi di soccorso in stato di alterazione psico-fisica con farmaci, sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Revisione Annuale delle Ambulanze

Le ambulanze devono essere sottoposte a revisione ogni anno per garantire che siano in condizioni ottimali per operare in sicurezza.

6. Prudenza e Diligenza nella Guida

La prudenza e la diligenza sono fondamentali per evitare incidenti. Gli autisti devono essere sempre attenti alle condizioni della strada e agli altri utenti della strada.

7. Servizio Urgente d'Istituto

Il servizio urgente d'istituto si riferisce agli interventi, dichiarati ad es. dalla Centrale Operativa 118, che richiedono un'azione immediata per salvare vite umane o prevenire gravi danni alla salute.

8. Posizionamento del Mezzo di Soccorso sulla Scena di un Incidente

Il posizionamento corretto del mezzo di soccorso è essenziale per garantire la sicurezza del personale e dei pazienti. Deve essere posizionato in modo da non ostacolare il traffico e permettere la salvaguardia ed un accesso rapido ai soccorritori.

9. Caratteristiche Tecniche di un'Ambulanza (DM 553/87)

Le ambulanze devono rispettare le specifiche tecniche stabilite dal DM 553/87, che includono dimensioni, equipaggiamento medico e dispositivi di sicurezza. Approfondimento nelle pagine che seguono.

10. Composizione degli Equipaggi nella Regione Lazio

Gli equipaggi delle ambulanze nella Regione Lazio sono composti da:

- Autista
- Infermiere
- Soccorritore (se presente)
- Medico (se presente)

Codice Civile

Art. 2045. (Stato di necessita').

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi e' stato costretto dalla necessita' di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non e' stato da lui volontariamente causato ne' era altrimenti evitabile, al danneggiato e' dovuta un'indennita', la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Art. 2054. (Circolazione di veicoli).

Il **conducente** di un veicolo senza guida di rotaie e' **obbligato** a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da **difetto di manutenzione del veicolo**.

Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito).

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Codice Penale

Art. 593 Omissione di Soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Art. 358 Incaricato di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'**incaricato di un pubblico servizio**, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Caratteristiche Tecniche di un'Ambulanza (DM 553/87)

Art. 1

Classificazione delle autoambulanze

1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 26, lettera f), del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.

2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:

tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;

tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

Art. 2

Rispondenza a norme generali

1. Le autoambulanze, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle domande di approvazione, sia ai sensi dell'art. 53 che dell'art. 54 del testo unico citato nelle premesse, ai veicoli delle seguenti categorie internazionali, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 23 aprile 1974:

- autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5 t: categoria M1 o M2;
- autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 5 t: categoria M2;
- autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M3.

2. Se l'autoambulanza deriva da un tipo di veicolo già omologato, l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla relativa omologazione del veicolo base.

[Link approfondimenti](#)

D.M 487/97 Ambulanza di soccorso per emergenze speciali - cenni

1. Definizioni.

autoveicolo che trasporta almeno due persone addestrate in campo medico per la cura ed il trasporto di un paziente barellato al quale e' riservato il trattamento medico di base e l'eventuale monitoraggio. L'autoveicolo, per le sue **contenute caratteristiche dimensionali**, e' destinato ad operare nei centri storici ed in altre circostanze definite dal competente Ministero della Sanita'.

[Link approfondimenti](#)

Legge 41/2016

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

La legge 41 del 2016 inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

[Link di approfondimento](#)

Raccomandazione 11/2010 - Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero)

Il sistema di trasporto dei pazienti, sia all'interno delle strutture ospedaliere che in maggior misura in ambito extraospedaliero, rappresenta un elemento di fondamentale importanza nel processo assistenziale, in ragione della tempestività degli interventi e dell'effettuazione in sicurezza degli stessi. La conoscenza e la valutazione dei fattori di rischio collegati alle diverse tipologie di trasporto sanitario consentono di attuare una gestione efficace e sicura dei pazienti che devono essere trasportati.

Conoscere e leggere queste "raccomandazioni del Ministero della salute" è di vitale importanza per un conducente di veicoli sanitari, quindi invitiamo ad approfondire l'argomento.

[Link di approfondimento](#)

Codice comportamentale aziendale Pubblici dipendenti

**D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 come modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (vigente al 14 luglio 2023)**

Disposizioni di carattere generale (art. 1) 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

[Link i approfondimento](#)

[Codice Comportamento ARES 118](#)

Norme EN 1865 - EN 1789

L'importanza della riconoscibilità del personale di ambulanza e veicoli assimilati

Il personale di ambulanza e le ambulanze stesse sono elementi fondamentali per garantire la sicurezza e l'assistenza sanitaria in situazioni di emergenza. Per svolgere al meglio il loro compito, devono essere facilmente riconoscibili da tutti gli altri utenti della strada e da eventuali soccorritori. A tal fine, esistono delle norme internazionali che stabiliscono i requisiti minimi per l'abbigliamento ad alta visibilità del personale di ambulanza e per le caratteristiche tecniche delle ambulanze.

[Link approfondimenti](#)

Conclusioni

Mentalità dell'autista soccorritore

L'autista svolge un ruolo fondamentale nel team di emergenza. Deve possedere una mentalità specifica che si basa su:

1. Professionalità:

- **Competenze:** L'autista-soccorritore deve avere una conoscenza approfondita delle procedure di guida e soccorso, nonché delle normative vigenti.
- **Aggiornamento:** È fondamentale mantenere aggiornate le proprie competenze attraverso corsi di formazione e addestramento periodici.
- **Precisione:** L'autista-soccorritore deve svolgere il proprio lavoro con precisione e cura dei dettagli, in situazioni spesso caotiche e stressanti.

2. Capacità di problem solving:

- **Rapidità di pensiero:** L'autista-soccorritore deve saper valutare rapidamente la situazione e prendere decisioni immediate.
- **Flessibilità:** Deve essere in grado di adattarsi a situazioni in continua evoluzione e di improvvisare quando necessario.
- **Risolutezza:** Deve mantenere la calma e la concentrazione anche in situazioni di emergenza.

3. Lavoro di squadra:

- **Comunicazione:** L'autista-soccorritore deve comunicare in modo chiaro e conciso con gli altri membri del team.
- **Cooperazione:** Deve collaborare attivamente con il soccorritore e il medico per garantire un soccorso efficace.
- **Fiducia:** Deve riporre fiducia nei propri colleghi e viceversa.

4. Altruismo:

- **Compassione:** L'autista-soccorritore deve essere in grado di comprendere e gestire la sofferenza altrui.

- **Empatia:** Deve sapersi immedesimare nei pazienti e nelle loro famiglie.
- **Dedizione:** Deve essere motivato dal desiderio di aiutare gli altri.

Approccio alla guida

L'autista-soccorritore deve adottare un approccio alla guida sicuro e responsabile, che si basa su:

- **Prudenza:** Deve guidare con prudenza e attenzione, rispettando le regole del codice della strada.
- **Anticipazione:** Deve saper anticipare i potenziali pericoli e adeguare la propria guida di conseguenza.
- **Concentrazione:** Deve mantenere la concentrazione sulla strada e sul traffico, evitando distrazioni.
- **Abilità:** Deve possedere ottime capacità di guida e manovra dell'ambulanza.

Approccio all'organizzazione degli spazi dell'area guida

L'area guida dell'ambulanza deve essere organizzata in modo efficiente per consentire all'autista-soccorritore di svolgere il proprio lavoro in modo sicuro e funzionale. Ecco alcuni principi da seguire:

- **Ordine:** L'area guida deve essere mantenuta pulita e ordinata, con tutti gli strumenti e le dotazioni al loro posto.
- **Accessibilità:** Gli strumenti e le dotazioni di emergenza devono essere facilmente accessibili in caso di necessità.
- **Sicurezza:** Gli oggetti non devono ostacolare la visuale o la libertà di movimento dell'autista-soccorritore.

Valutazione mentale del percorso

Prima di intraprendere un soccorso, l'autista-soccorritore deve valutare mentalmente il percorso da seguire, tenendo conto di:

- **Condizioni del traffico:** L'autista-soccorritore deve valutare la situazione del traffico e scegliere il percorso più rapido e sicuro.
- **Meteo:** Le condizioni meteorologiche possono influenzare la percorribilità delle strade e la sicurezza della guida.
- **Strada:** L'autista-soccorritore deve conoscere le caratteristiche del percorso, come la presenza di ostacoli o curve pericolose.

- **Presenza di ostacoli:** L'autista-soccorritore deve valutare la presenza di eventuali ostacoli che potrebbero rallentare o impedire il passaggio dell'ambulanza.

In aggiunta a questi principi generali, l'autista-soccorritore deve adattare il proprio comportamento alle specificità di ogni situazione. L'esperienza e la formazione sono fondamentali per sviluppare la capacità di gestire in modo efficace le diverse situazioni di emergenza. Buon

Conducenti Emergenza Sanitaria Lazio

Coeslazio@libero.it

www.coeslazio.org